

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 46/2014 DEL CONSIGLIO
del 20 gennaio 2014

che attua il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006.
- (2) Il Consiglio ritiene che è opportuno modificare i motivi relativi all'inclusione di una persona nell'elenco che figura all'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.05.2006, pag. 1).

